

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1980

Presidenza del Presidente TAVIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Contributo annuo a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO) » (742-B), d'iniziativa dei senatori Gozzini ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 217, 218
DELLA BRIOTTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	218
ORLANDO (DC), relatore alla Commissione	218
VINAY (Sin. Ind.)	218

« Rivalutazione degli assegni di pensione di invalidità e di lungo servizio agli ex militari eritrei, somali e libici » (1135)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	221, 222, 223
BONIVER (PSI), relatore alla Commissione	221 222
DELLA BRIOTTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	221, 222
ORLANDO (DC)	221, 222
PROCACCI (PCI)	222
VINAY (Sin. Ind.)	222, 223

« Modifiche agli articoli 4, 7 e 28 della legge 26 maggio 1975, n. 327, sullo stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero » (1169), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 219, 220, 221
DELLA BRIOTTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	220
MARCHETTI (DC), relatore alla Commissione	219 220
PROCACCI (PCI)	219, 220

I lavori hanno inizio alle ore 11.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Contributo annuo a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO) » (742-B), d'iniziativa dei senatori Gozzini ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo annuo a favore dell'Istituto

3^a COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (11 dicembre 1980)

per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO), d'iniziativa dei senatori Gozzini, Marchetti, Procacci, Maravalle e Conti Persini, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Orlando di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Questa legge ci proviene dalla Camera dei deputati con una modifica all'articolo 1: viene soppresso il finanziamento di trecento milioni per il 1982. Tutti i Gruppi rappresentati nella Commissione esteri della Camera dei deputati hanno convenuto di bloccare i finanziamenti entro l'anno 1981 perchè hanno richiesto al Governo un disegno di legge organico che preveda un ordine razionale dei finanziamenti da dare a questi enti. Aggiungo che da parte nostra si è sempre auspicato un disegno di legge che mettesse ordine in questa materia; quindi credo che si debba approvare il disegno di legge, consentendo anche su quanto richiesto dai colleghi della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VINAY. Trovo molto avveduto che non si sia voluto ipotecare il 1982, e trovo che sia già significativo l'aumento per il 1981. Ho ascoltato con molta attenzione la relazione del senatore Orlando e la condivido. È necessario che l'interesse per i paesi emergenti e per quelli dove c'è una problematica politica difficile (come il Medio Oriente) sia curato al fine soprattutto di preparare l'opinione pubblica ad una situazione economica nuova. Ritengo anzi che bisognerebbe avere una visione profetica nel senso di chi sente il tempo che viene. Perciò preannuncio tutto l'appoggio del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Il senso della previsione per quan-

to riguarda i problemi del terzo mondo l'IPALMO l'ha più volte dimostrato. Può darsi, però, che la sua opera debba essere aiutata accompagnando i finanziamenti con un meccanismo di indicizzazione; credo anzi che una delle proposte che viene dai nostri colleghi della Camera dei deputati sia proprio quella di fare in modo di tener conto, nel momento in cui si finanziano questi organismi, di un meccanismo che consenta di riparare automaticamente alla elevazione dei costi che annualmente registriamo vuoi per l'inflazione, vuoi per altre evenienze.

DELLA BRIOTTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Credo di non dover entrare molto nel merito di questo provvedimento, sul quale tutte le forze politiche si sono dimostrate concordi. La Camera dei deputati ha limitato l'efficacia del provvedimento al 31 dicembre 1981. Entro tale data dovrebbe essere approvata una nuova legge relativa agli enti gravanti sul bilancio del Ministero. Uno schema di disegno di legge esiste e si attende che l'apposito comitato della Camera dei deputati fornisca le direttive preannunciate per metterlo a punto: ho saputo stamattina che questo comitato dovrebbe riunirsi nella giornata di domani. Però non sarà quella la riunione conclusiva, per cui entro il 31 dicembre non riusciremo a varare questo provvedimento. Ma il problema è avviato. Credo comunque che oggi si debba recepire l'emendamento che è stato opportunamente introdotto dalla Camera dei deputati e approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

È autorizzata la concessione, a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO), con sede in Roma, di un

3^a COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (11 dicembre 1980)

contributo di lire 200 milioni per l'anno 1980 e di lire 300 milioni per l'anno 1981.

E approvato.

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

E approvato.

« **Modifiche agli articoli 4, 7 e 28 della legge 26 maggio 1975, n. 327, sullo stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero** » (1169), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 4, 7 e 28 della legge 26 maggio 1975, n. 327, sullo stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero » (1169), già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Marchetti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

M A R C H E T T I , *relatore alla Commissione.* Questa proposta del Governo, che modifica alcuni articoli della legge sullo stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, riguarda la istituzione presso il Ministero degli esteri di una commissione centrale cui sono affidati due compiti in particolare: verificare la regolarità di tutte le graduatorie degli aspiranti al conferimento degli incarichi e giudicare e decidere su eventuali reclami.

Poichè in precedenza, in occasione del varo della legge del 1975, non si era pensato ad eventuali sostituzioni del presidente o di membri assenti, a seguito di ricorso il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza in base alla quale non avrebbe potuto essere sostituito il facente funzioni di presidente, mentre per la legittimità delle adunanze sa-

rebbe occorsa la presenza di tutti i membri della commissione. Occorreva quindi apportare delle modifiche legislative per consentire la sostituzione sia del presidente, sia degli altri membri della commissione, in caso di loro assenza o di legittimo impedimento.

Era inoltre necessaria una seconda importante modifica, nel senso di prolungare i termini previsti dagli articoli 4, 7 e 28 della legge n. 327. Vengono così spostati da 90 a 180 giorni i termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 4 e 28; da 30 a 45 e da 30 a 100 giorni i termini rispettivamente per la pubblicazione delle graduatorie e per la loro trasmissione al Ministero degli esteri da parte del funzionario consolare, oltre che per l'esame degli eventuali ricorsi.

Entrambe le modifiche sono quindi opportune, necessarie direi, per il funzionamento di questa commissione centrale, il cui presidente è un direttore generale del Ministero degli esteri, ovvero un direttore generale del Ministero della pubblica istruzione.

La legge deve a mio avviso essere approvata, così come del resto ha già fatto la Camera.

In quella sede vi è stato solamente un intervento del deputato comunista Conte, il quale ha fatto una osservazione di carattere generale sulla questione del trattamento del personale docente all'estero, che comunque esula dal merito di questa discussione. Nel merito, lo stesso deputato ha invece fatto rilevare la opportunità di trasformare questo organo di esame dei ricorsi in un organo di riesame di secondo grado, decentrando quindi alle sedi consolari e diplomatiche il primo grado dei ricorsi: tutto ciò risponde però ad una esigenza futura di riforma di carattere generale, per cui — pur invitando il Governo a tenerla presente — ritengo che anche queste osservazioni di merito espresse alla Camera debbano essere superate in questa sede.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P R O C A C C I . Mi associo alla parte finale delle considerazioni svolte dal relatore

3^a COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (11 dicembre 1980)

sottolineando nel contempo la opportunità che di un argomento così importante quale quello delle istituzioni culturali italiane all'estero si possa parlare presto, e non per questioni di dettaglio come questa, bensì esaminando più ampiamente il problema.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DELLA BRIOTTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Si tratta di un provvedimento, come ha rilevato il relatore, di natura essenzialmente tecnica, volto a consentire un più regolare funzionamento della commissione centrale prevista dalla legge numero 327; e sotto questo aspetto non credo vi siano obiezioni.

Certo, esiste il problema di tutto il sistema scolastico che noi abbiamo all'estero, che deve essere modificato e aggiornato. Il Parlamento è in proposito già investito di una legge sulla abolizione del precariato, e può essere questa una occasione per una discussione in materia. Il Ministero sta inoltre esaminando una modifica di tutto il sistema scolastico, nel senso di un aggiornamento della legge n. 153, di pari passo con le istituzioni che vengono organizzate direttamente dal Ministero. Una commissione di studio presieduta dal senatore Valitutti dovrebbe presto cominciare il lavoro.

PROCACCI. Si può fare una previsione in proposito?

DELLA BRIOTTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non è facile, perchè per poter adottare dei provvedimenti che non abbiano soltanto carattere di tampone occasionale bisognerà anche attendere l'attuazione della direttiva comunitaria per la scolarizzazione dei figli degli emigranti, che ha come scadenza di primo periodo il 25 luglio del prossimo anno, con un anno di rinvio.

Stiamo cercando di vedere, nell'ambito dei paesi della CEE, dove approderanno le misure dei vari Stati, per poter inquadrare

il nostro sistema scolastico nella normativa comunitaria, che vede anche degli adempimenti da parte dei singoli paesi di emigrazione.

PROCACCI. Ma questa commissione si occuperà anche degli istituti culturali o soltanto delle istituzioni scolastiche?

DELLA BRIOTTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Soltanto delle istituzioni scolastiche.

MARCHETTI, *relatore alla Commissione*. Il Sottosegretario è d'accordo sulla necessità di evitare questa centralizzazione burocratica per l'esame dei ricorsi? Non sarebbe possibile, cioè, esaminare un ricorso senza ingolfare di lavoro la commissione centrale?

DELLA BRIOTTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo non ha nulla in contrario in proposito.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 7, della legge 26 maggio 1975, n. 327, è sostituito dal seguente:

« È istituita, presso il Ministero degli affari esteri, una commissione, nominata con decreto del Ministro e composta dal competente direttore generale del Ministero degli affari esteri o del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, da tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno designato dalla direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali, tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e due maestri e un professore possibilmente di ruolo designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente

3^a COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (11 dicembre 1980)

rappresentative delle categorie del personale insegnante incaricato in servizio all'estero. Per ciascuno dei membri della commissione è nominato un supplente. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano designato dal Ministero d'appartenenza del presidente. In tale caso la commissione è integrata con la partecipazione ai lavori di un supplente scelto tra quelli designati dalla suddetta amministrazione. La commissione dura in carica un triennio; i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta ».

È approvato.

Art. 2.

I termini del 90° giorno stabiliti dagli articoli 4, primo comma, e 28, primo comma, della legge 26 maggio 1975, n. 327, sono sostituiti con il termine del 180° giorno.

I termini di 30 giorni stabiliti dall'articolo 7, primo e secondo comma, della stessa legge sono sostituiti, rispettivamente, con i termini di 45 giorni e di 100 giorni.

È approvato.

P R E S I D E N T E . L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« Rivalutazione degli assegni di pensione di invalidità e di lungo servizio agli ex militari eritrei, somali e libici » (1135)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rivalutazione degli assegni di pensione di invalidità e di lungo servizio agli ex militari eritrei, somali e libici ».

Prego la senatrice Boniver di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

B O N I V E R , *relatore alla Commissione*. Questo disegno di legge prevede il

raddoppio degli assegni di pensione e invalidità di servizio agli ex militari somali, libici ed eritrei. Come è noto, con le convenzioni dell'ONU del 1950 e del 1952 si è stabilito l'obbligo per il nostro Paese di provvedere agli ex dipendenti civili e militari delle nostre ex colonie. Quest'obbligo è diventato legge nel 1955 e successivamente nel 1957 è stato esteso anche alla Somalia. Le rate mensili di queste pensioni, come dalla relazione, sono sicuramente di una entità molto inferiore alle esigenze di questi militari. Infatti sino ad oggi vanno da un minimo di 4.912 lire mensili ad un massimo di 23.000 circa per lungo servizio; per invalidità da un minimo di 13.000 lire ad un massimo di 46.000 e sono ancora al di sotto del minimo delle pensioni sociali nel nostro Paese. Vale anche far notare che in relazione alla reversibilità di queste pensioni si può prevedere un onere decrescente per il bilancio dello Stato. Infatti quando è entrata in vigore questa legge si prevedevano circa seimila pensioni. Oggi vediamo il numero quasi dimezzato.

Segnalo che il primo comma dell'articolo 2 dovrà essere riformulato in armonia con il parere espresso dalla Commissione bilancio, in modo da prevedere la copertura anche per l'anno 1981. Il comma risulterebbe quindi del seguente tenore: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

O R L A N D O . Volevo chiedere le dimensioni quantitative di questo provvedimento.

D E L L A B R I O T T A , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Gli interessati sono circa seimila.

3^a COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (11 dicembre 1980)

O R L A N D O . Vorrei poi sapere se sono residenti in Italia. Perchè se dovesse essere residenti in Italia allora mi pare sia risibile il fatto che fruiscono di una pensione così bassa.

V I N A Y . Ci va di mezzo anche la nostra dignità. Bisogna considerare che il numero si è ridotto alla metà e sono anche tutti vecchi.

O R L A N D O . Se sono residenti nei Paesi di origine, allora è un riconoscimento per i servizi prestati, ma se fossero residenti nel nostro Paese e dovessero vivere di questo, mi sembra sia una cosa esigua.

P R E S I D E N T E . Dalla relazione sembrerebbe che siano residenti nelle loro rispettive zone di origine. Perciò si è ritenuto doveroso, oltre che per ragioni umanitarie, per motivi di ordine politico, nonchè di dignità e prestigio nazionale in quei territori, questo adeguamento. Resta sempre una cifra piccola e risibile in Italia. In quei Paesi non lo è.

O R L A N D O . In quei territori sono cittadini di un altro Stato che fruiscono di un riconoscimento morale, simbolico.

B O N I V E R , *relatore alla Commissione*. Confermo che sono all'estero.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

D E L L A B R I O T T A , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Condivido le cose che sono state dette soprattutto dalla senatrice Boniver. Noi paghiamo queste pensioni agli ex militari della Eritrea, della Somalia e della Libia. Quelle della Libia sono state abolite dal 1970 per le note vicende. L'ammontare complessivo della spesa sostenuta per il pagamento delle pensioni in oggetto e degli assegni per decorazioni al valor militare nel 1978 è stato di circa 400-420 milioni. Il raddoppio riguarderebbe però soltanto pensioni di lungo servizio e di invalidità e non l'assegno

connesso a decorazioni al valor militare, il cui importo resta invariato. Il numero delle pensioni era di circa seimila; ora è sceso di circa la metà e quindi ecco le ragioni per cui si ritiene che questo sia sufficiente. Ritengo che il provvedimento riguardi gente che nella totalità o in grande prevalenza vive in quei territori.

P R O C A C C I . Queste raccomandazioni dell'ONU sono del 1950 e del 1952, quindi molto lontane. Tenendo conto del ritmo dell'inflazione l'importo è molto basso. Quindi si tratta di poco più di un riconoscimento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Gli assegni di pensione di invalidità e di lungo servizio degli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia, concessi in base alle norme delle leggi 2 novembre 1955, n. 1117, 22 ottobre 1957, n. 1053, 16 dicembre 1961, n. 1463, rivalutati con la legge 24 dicembre 1969, n. 1015, e successivamente con la legge 27 dicembre 1973, numero 934, corrisposti a cura del reparto estero della Direzione provinciale del tesoro di Roma ed in godimento agli stessi ex militari alla data del 31 dicembre 1979, si intendono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 1980.

È approvato.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato dalla senatrice Boniver un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

V I N A Y . Annuncio la mia astensione dal voto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI